

**PARERE MOTIVATO**
n. 154 del 9 Ottobre 2018

Oggetto: **Comune di Val Liona (VI).**
Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- PREMESSO** che la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 recante: *"Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio"*, prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.
- ATTESO** che a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
- DATO ATTO** che per quanto riguarda la VAS, la Regione del Veneto è intervenuta con la deliberazione di Giunta regionale n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.
- VISTO** il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13.02.2008, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente.
- DATO ATTO** che la Commissione regionale per la VAS è stata individuata con deliberazione di Giunta regionale n. 3262 del 24.10.06 e che l'attuale Commissione regionale VAS è stata nominata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 26.07.16.
- RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009 con la quale sono state adeguate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, già individuate con la D.G.R. n. 3262 del 2006, con quelle della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008, dettando indicazioni metodologiche e procedurali.
- DATO ATTO** che il Comune di Val Liona, sorto dalla fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, con nota pec dell'1.08.2018 inviava la seguente documentazione:
- DCC n. 73 del 05.06.2018 di presa d'atto del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;



- Elenco stakeholders e avvisi e riscontri agli stessi;
- Documento preliminare;
- Rapporto ambientale preliminare;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle fragilità.

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni n. 327094 del 6.08.18 il Comune di Val Liona con nota n. 5728 del 6.08.18, assunta al prot. reg. al n. 328651 del 6.08.18, comunicava che nei termini previsti nessun ente si è espresso.

ATTESO la Commissione VAS si è riunita in data 9 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 8 ottobre 2018 prot. n. 406624.

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, ha esaminato i documenti trasmessi, elaborando una propria istruttoria datata 9 ottobre 2018, dalla quale emerge, tra l'altro, che nel Rapporto Ambientale Preliminare sono forniti elementi conoscitivi sulla situazione ambientale in essere, è svolta un'analisi delle componenti ambientali interessate da possibili effetti ed individuati gli elementi di possibile criticità, vengono descritti gli obiettivi strategici che il PAT intende perseguire ed effettuata una preliminare verifica di coerenza con la strumentazione sovraordinata, proponendo, inoltre, una valutazione preliminare dei possibili impatti e una verifica di sostenibilità ambientale del PAT.

RITENUTO che in fase di redazione del Rapporto Ambientale dovranno essere definiti gli elementi di monitoraggio al fine di applicare i correttori necessari nell'attuazione dello strumento in esame.

VISTE la Direttiva 2001/42/CE;
il Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
la Legge regionale n. 11 del 2004;
la legge regionale n. 4 del 2008;
la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 2009.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI**

In sede di redazione del Rapporto Ambientale (RA), si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del PAT in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermini. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni della Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;



4. dovrà essere svolta una analisi di coerenza interna ed esterna del Piano ed individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale;
5. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici;
6. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
7. dovrà essere aggiornata la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e smi in relazione al progetto di Piano, nonché lo stato dell'inquinamento luminoso con riferimento alla LR 17/2009;
8. dovrà essere redatta, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorché esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni di Piano;
9. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;
10. nella Rapporto Ambientale del PAT si potrà tener conto delle misure semplificative previste dall'art. 5, comma 8 della L.106/2011 ("decreto sviluppo");
11. nel Rapporto Ambientale dovranno essere inoltre valutate tutte le azioni del PRG ancora da attuare (c.d. opzione zero) e le condizioni affinché le stesse possano essere attuate senza la necessità di ulteriori valutazioni ambientali strategiche degli effetti;
12. il Rapporto ambientale dovrà essere accompagnato da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalle scelte del Piano nonché l'uso attuale del territorio dei comuni limitrofi;
13. prima dell'adozione del Piano deve essere effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.
14. in fase di predisposizione il Rapporto Ambientale dovrà contenere le indicazioni per l'attuazione del monitoraggio, funzionale a verificare la capacità del piano, nella sua fase di attuazione, di fornire il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando eventuali necessità di riorientamento delle previsioni qualora si rivelasse necessario. Il monitoraggio deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati anche, laddove necessario, sulla base dell'adozione di misure correttive. Il piano di monitoraggio dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: scala territoriale, obiettivi, modalità e strumenti di attuazione, tempi, attori coinvolti, interazioni, coordinamento e sinergie con altre azioni di monitoraggio eventualmente in essere.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 3 pagine